



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(*Provincia di Pavia*)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 16

Data 27-03-2015

**Oggetto: UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO MEDIANTE BUONI LAVORO (C.D. VOUCHER) - ATTO DI INDIRIZZO**

*L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 14:30 nella sala delle adunanze si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** regolarmente convocata nei modi e termini di legge.*

Su n. 4 componenti risultano presenti i Sigg.:

COMPONENTE	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
RICCARDI CLAUDIO	Assente
FABBRIS MARCO	Presente
PEZZONI TERESIO	Presente

ne risultano assenti 1 e presenti 3.

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA***

*Il Presidente **Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.*

Oggetto: UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO MEDIANTE BUONI LAVORO (C.D. VOUCHER) - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è intenzione di questa amministrazione comunale individuare dei cittadini residenti a cui affidare la realizzazione di lavori occasionali nei seguenti ambiti:
- 1) attività sociali e di ausilio al trasporto scolastico;
- 2) manutenzione di aree verdi e non, immobili comunali, nonché pulizia degli stessi, custodia, apertura al pubblico, piccola manutenzione e sorveglianza dell'area ecologica comunale;
- 3) attività di riordino, archiviazione, documentazione di pratiche comunali, servizi di sportello, nonché di inserimento di dati informatici per la creazione di banche dati relative alle aree di gestione degli uffici comunali;

Considerato:

- che, pur in un quadro generale di diminuzione delle risorse economiche disponibili, è intendimento di questa amministrazione comunale offrire un aiuto economico a soggetti che si trovano in condizioni di temporaneo disagio economico-sociale, in condizioni di disoccupazione o coloro che, per diverse esigenze, desiderano integrare o migliorare la propria situazione economica;
- che questa possibilità è offerta dal lavoro occasionale di tipo accessorio ovvero una particolare tipologia di lavoro che ha come finalità quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a contratti di lavoro tipico, subordinato o autonomo, ma configurabili come mere prestazioni di lavoro svolte in modo discontinuo o saltuario, remunerato attraverso buoni lavoro;

Preso atto:

- che l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 definisce l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni pubbliche e, tra queste, il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003;
- che il citato art. 70 del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. definisce le prestazioni di lavoro accessorio intese come *“attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”*;

Richiamato il quadro normativo e regolamentare che disciplina tale forma di lavoro flessibile e, in particolare:

- la legge n. 30/2003 avente ad oggetto "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", che, all'art. 4, comma 1, lett. d) ha introdotto le prestazioni occasionali di tipo

accessorio;

- la legge n. 191/2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) che ha apportato significative modifiche all'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività, ampliando la platea di possibili committenti e prestatori ed estendendo di fatto anche agli enti locali la possibilità di usufruire di questo specifico strumento;
- la legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che ha integralmente sostituito il suddetto art. 70 del D.lgs. citato prevedendo, tra l'altro:
 - 1) l'eliminazione di tutte le causali oggettive e soggettive, sostituite da un disposizione che prevede soltanto limitazioni di natura economica;
 - 2) la conseguente possibilità di svolgere attività lavorative nella generalità dei settori produttivi a prescindere dall'occasionalità della prestazione e da parte di qualsiasi soggetto nel rispetto dei limiti economici prescritti;
 - 3) tale limite, pari ad € 5.000,00, originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti;

Richiamate:

- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18.01.2013 avente ad oggetto: "L. 92/2012 (cd. riforma lavoro) – modifiche all'art. 70 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo" nella quale è modificata la nozione di lavoro accessorio, prima inteso come *"prestazione lavorativa di natura occasionale"*, ora identificata come una attività *"meramente occasionale"*;
- la circolare INAIL n. 21 del 24.04.2013 avente ad oggetto: "Legge 92/2012 (Riforma del lavoro) – modifiche agli artt. 70 e segg. del D.lgs. n. 276/2003 – lavoro occasionale accessorio. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni operative";
- la circolare INPS n. 28 del 26.02.2014 con la quale sono stati comunicati i nuovi importi economici per il lavoro accessorio;

Considerato:

- che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio continua ad essere effettuato con il sistema dei "buoni" del valore nominale unitario di € 10,00 comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps e di quella a favore dell'Inail per l'assicurazione infortunistica (pari al 7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%;
- che il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, ossia il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari ad € 7,50;

Considerato altresì:

- che i voucher rappresentano un sistema di pagamento per le committenze pubbliche che permettono di remunerare prestazioni di lavoro accessorio;
- che l'uso dei voucher garantisce il committente di beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail e senza dover stipulare alcun contratto;
- che i voucher non danno diritto a prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps (disoccupazione, malattia, maternità...), ma è riconosciuto ai fini del diritto a pensione, sono esenti da ogni imposizione fiscale e non incidono sullo stato di occupato o inoccupato;

Rilevato che nell'ambito dei diversi servizi dell'Ente si sono verificate criticità ed esigenze di carattere straordinario a cui è difficile sopperire ricorrendo al personale attualmente in servizio;

Considerato che l'attivazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, alla luce del particolare contesto economico e sociale attuale, costituisce un'opportunità per contrastare il rischio di emarginazione sociale dei cittadini in situazioni di disagio dipendente dalla crisi occupazionale ed offre la possibilità ai giovani inoccupati o disoccupati di ampliare le proprie competenze lavorative;

Preso atto:

- che l'art. 1, comma 32, punto 3), della legge n. 92/2012 prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno;
- che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile, stabilisce che gli enti locali in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 non sono più soggetti all'obbligo di rispettare il limite del 50% della corrispondente spesa dell'anno 2009, fermo restando in ogni caso che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che il rispetto dei limiti di spesa verrà attestato dal Responsabile del servizio finanziario nella determinazione di impegno;

Dato atto altresì:

- che l'attivazione del lavoro occasionale accessorio sarà inserita nella prossima programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
- che l'attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio sarà comunque subordinata alle necessità individuate dai Responsabili dei servizi interessati, nonché alle risorse economiche che si renderanno disponibili alla luce del prossimo bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 92/2012;
- il D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
2. Di ricorrere per l'anno 2015 al lavoro accessorio per le seguenti attività:
 - a) attività sociali e di ausilio al trasporto scolastico;

- b) manutenzione di aree verdi e non, immobili comunali, nonché pulizia degli stessi, custodia, apertura al pubblico, piccola manutenzione e vigilanza dell'area ecologica comunale;
 - c) attività di riordino, archiviazione, documentazione di pratiche comunali, servizi di sportello, nonché di inserimento di dati informatici per la creazione di banche dati relative alle aree di gestione degli uffici comunali;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari al perfezionamento formale della procedura in oggetto, ivi compresa la pubblicazione di un avviso teso a ricevere manifestazioni di interesse allo svolgimento del lavoro accessorio finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti al quale attingere per lo svolgimento di tali attività;
 4. Di dare atto che l'attivazione del lavoro occasionale accessorio sarà inserita nella prossima programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
 5. Di dare atto che l'attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio sarà comunque subordinata alle necessità individuate dai Responsabili dei servizi interessati, nonché alle risorse economiche che si renderanno disponibili alla luce del prossimo bilancio di Previsione per l'anno 2015 nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;
 6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. per informazione generale.

OGGETTO: UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO MEDIANTE BUONI LAVORO (C.D. VOUCHER) - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, lì 27-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to LUIGI MARIO BOSCHETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Costa de' Nobili, lì 27-03-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALICE MOGGETTI

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-06-2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li, 06-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione **DIVENTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti:
in data , ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000*

Costa de' Nobili, li 06-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

Copia conforme all'originale.

Li, 06-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA